

Articolo 2

L'allegato V B della direttiva 1999/45/CE è integrato dall'aggiunta di nuovi paragrafi 11 e 12 di cui all'allegato I alla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per il recepimento della presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

- a) ai preparati che non rientrano nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾ dal 30 luglio 2002;
- b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE dal 30 luglio 2004.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri determinano in quale forma viene effettuato tale riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2001.

Per la Commissione

Erkki LIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I seguenti paragrafi 11 e 12 sono aggiunti all'allegato V B della direttiva 1999/45/CE:

«11. *Preparati contenenti una sostanza a cui si applica la frase R67: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.*

Quando un preparato contiene una o più sostanze contraddistinte dalla frase R67, l'etichetta del preparato deve contenere tale frase per esteso come stabilito all'allegato III della direttiva 67/548/CEE, quando la concentrazione totale di queste sostanze presenti nel preparato è uguale o superiore al 15 %, a meno che:

- il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,
- oppure, il preparato sia in confezione che non supera 125 ml.

12. *Cementi e preparati di cemento*

Gli imballaggi di cementi e preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo solubile (VI) sul peso totale secco del cemento devono recare l'iscrizione seguente:

“Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione allergica”

a meno che il preparato non sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante con la frase R43.»

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.